



CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

**REGOLAMENTO PARTICOLARE PER LA CERTIFICAZIONE DI
PRODOTTO RELATIVA A PRODOTTI PER LE COSTRUZIONI
CON PERCENTUALE DICHIARATA DI MATERIALE
RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO**

Art. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI	4
Art. 3 - DEFINIZIONI	5
Art. 4 – PRESCRIZIONI CIRCA LA DICHIARAZIONE	8
Art. 5 – PRESCRIZIONI CIRCA LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO.....	8
Art. 6 – PRESCRIZIONI CIRCA LE RISORSE UMANE	10
Art. 7 – PRESCRIZIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME	10
Art. 8 – PRESCRIZIONI CIRCA LA CONFORMITA' LEGISLATIVA	11
Art. 9 – AUTOCONTROLLO DELLA PRODUZIONE	11
Art. 10 - AUTOCONTROLLO DEL PRODOTTO	12
Art. 11 – PRESCRIZIONI CIRCA IL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO.....	13
Art. 12 - REQUISITI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI.....	14
Art. 13 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VISITA DI VALUTAZIONE	15
Art. 14 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE VISITE DI SORVEGLIANZA	17
Art. 15 - TRANSITORIO	18

Premessa

Il presente documento rappresenta il Regolamento di Certificazione di Prodotto, utilizzato da ICMQ per l'esecuzione delle verifiche del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, in conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero dell'Ambiente. Il documento è utile all'Azienda produttrice quale riferimento per la determinazione della percentuale di materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto presente nei propri prodotti e per ottenere, da parte di ICMQ, la certificazione dei valori dichiarati.

Il documento presenta quattro stili di formattazione.

Corpo del testo: rappresenta la parte principale del documento.

Il Regolamento definisce modalità e procedure per la gestione del sistema tecnico e organizzativo per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di Prodotto e del Marchio di Conformità di Prodotto.

Spiegazioni dettagliate: indicate in casella di testo ombreggiata.

In particolare lo Schema di Certificazione prevede le seguenti fasi:

- definizione delle caratteristiche da certificare (contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto);
- ispezione iniziale della fabbrica

Esempi esplicativi: indicati in casella di testo e in grassetto.

Esempio 1:

Il fabbricante dichiara, per un determinato prodotto, una percentuale del contenuto di riciclato $\geq 5\%$. Il valore da calcolo del produttore risulta 6,3%. L'ispettore ICMQ determina, utilizzando la procedura di calcolo, un valore del contenuto di riciclato del 5,9%. Lo scostamento è ritenuto accettabile.

Estratti normativi: indicati in azzurro

Riciclaggio

(D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera u)

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali

Art. 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento definisce modalità e procedure per la gestione del sistema tecnico e organizzativo per il rilascio ed il mantenimento del Certificato di Prodotto e del Marchio di Conformità di Prodotto. Oggetto del presente schema di Certificazione volontaria è la certificazione di conformità del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto di prodotti per l'edilizia ai valori dichiarati dal produttore.

In esso non si prendono in considerazione gli aspetti prestazionali o di idoneità all'utilizzo dei prodotti per l'edilizia, in quanto le verifiche della conformità legislativa, in merito alle sostanze pericolose ed eventuali altre informazioni richieste dalle legislazioni nazionali ai sensi della Regolamento 305/11 UE, sono e rimangono di esclusiva responsabilità del produttore.

Lo schema di certificazione adottato da ICMQ è quello n. 3 descritto nella norma ISO/IEC 17067.

In particolare lo Schema di Certificazione prevede le seguenti fasi:

- definizione delle caratteristiche da certificare (contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto);
- ispezione iniziale della fabbrica e verifica della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- verifica della correttezza dei calcoli del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto
- verifica del controllo di produzione relativamente alla caratteristica da certificare (a campione);
- riesame della pratica (rapporto di audit);
- decisione riguardo la certificazione;
- emissione del certificato di conformità che attesti il contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto di tutti i prodotti oggetto di certificazione;
- diritto all'uso del marchio di conformità;
- sorveglianza periodica del controllo della produzione di fabbrica relativo al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto;
- sorveglianza periodica della corretta applicazione della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto dei prodotti oggetto di certificazione.

Art. 2 -RIFERIMENTI NORMATIVI

Le attività contemplate dal presente Regolamento fanno riferimento ai seguenti documenti, da considerarsi nella versione corrente:

- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- UNI EN ISO 14021 “*Environmental label and declarations - self declared environmental claims (type II environmental labeling)*”;
- ISO IEC 17067 “*Conformity assessment – Fundamentals of product certification*”;
- UNI EN ISO 9001 “*Sistemi di gestione per la qualità*”;
- UNI EN ISO 14001 “*Sistemi di gestione ambientale*”;
- UNI EN ISO 14020 “*Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali*”;
- UNI EN ISO 19011 “*Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o ambientale*”;
- EN 13369 “*Regole comuni per prodotti prefabbricati di calcestruzzo*”;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 “*Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi*”;
- Condizioni Generali di Contratto CP DOC 229 per tutti i diritti e doveri di ICMQ e del cliente;

- Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sui Criteri Ambientali Minimi, per l’affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
- Decreto 13 ottobre 2016 n. 264 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”;
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

Art. 3 - DEFINIZIONI

Per tutto quanto concerne la terminologia e i requisiti dei prodotti oggetto del presente Regolamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Cliente	insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni. Termine usato per indicare il soggetto che fornisce un prodotto e/o un servizio e che fa domanda di certificazione
Dichiarazione del produttore	dichiarazione del Cliente, che definisce il campo di applicazione della certificazione e identifica univocamente i prodotti oggetto di certificazione con il relativo contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto
Azioni Correttive	tutte le azioni che il Cliente dovrà adottare al fine di eliminare le Non Conformità rilevate da ICMQ
Certificato di prodotto	documento rilasciato al Cliente, da parte di ICMQ, attestante il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa
Comitato di Certificazione	l’insieme delle persone che decideranno sul Rilascio, Mantenimento, Sospensione e Revoca del certificato
Gruppo di Verifica Ispettiva/Ispettori	le persone incaricate da ICMQ di eseguire la verifica finalizzata alla certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto
Lista di Controllo	il documento predisposto da ICMQ e utilizzato dagli Ispettori, per raccogliere le evidenze necessarie alla verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto
Non conformità	mancato soddisfacimento e/o inadeguatezza dell’applicazione di un requisito applicabile dei documenti di riferimento di estensione, sistematicità, intensità, criticità e/o influenza tali da pregiudicare la correttezza, completezza e/o chiarezza delle informazioni predisposte dal Cliente. Le non conformità, possono essere “ <u>maggiori</u> ”, nel qual caso non può essere proposta la concessione della certificazione fino a quando non si ha evidenza, a livello documentale e/o tramite un audit supplementare dell’efficacia delle correzioni e delle azioni correttive per

Organismo di accreditamento	ciascuna non conformità, ovvero “ <u>minori</u> ”, quando esigono che il Cliente fornisca ad ICMQ un piano di risoluzione delle non conformità con tempistica approvata da ICMQ; si intende un ente che opera allo scopo di esaminare e controllare i requisiti di competenza dei verificatori in riferimento alla ISO IEC 17067
Prodotto	risultato dell'attività del Cliente, il cui contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto deve essere verificato da parte di ICMQ
Valutazione	azione mediante la quale ICMQ si accerta di come il Cliente opera per assicurare la veridicità delle dichiarazioni relative al contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto
Sorveglianza	attività mediante la quale ICMQ verifica periodicamente il mantenimento della conformità ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento
Unità produttiva	sede in cui si esercitano le attività, collegate alla fabbricazione di prodotti e/o servizi oggetto di Domanda di Certificazione di prodotto
Riciclaggio (D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera u)	qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento
Recupero (D. Lgs. 152/2006, art. 183, lettera t)	qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
Rifiuto (D. Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1 lettera a)	qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi
Sottoprodotto (D. Lgs. 152/2006, art. 184bis, comma 1)	è un sottoprodotto e non un rifiuto, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c. la sostanza o l'oggetto può essere

utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

- d. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana

Terre e rocce da scavo

(D. Lgs. 152/2006, art. 186)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché (...).

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p ("raccolta differenziata"); (...) Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti (...)

Materiale recuperato

materiale che sarebbe stato altrimenti smaltito come rifiuto o utilizzato per il recupero di energia, ma che è stato invece raccolto e recuperato come materiale di alimentazione, al posto di un materiale nuovo, per un processo di riciclaggio o di produzione

Materiale riciclato

materiale che è stato rilavorato da materiale recuperato mediante processo di lavorazione e trasformato in un prodotto finale o in un componente da incorporare in un prodotto

Contenuto di riciclato

proporzione in massa di materiale riciclato in un prodotto. Solo i materiali pre-consumer e post-consumer devono essere considerati come contenuto di riciclato.

Materiale riciclato post-consumer

materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione

Materiale riciclato pre-consumer

materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati

1. un materiale è considerabile come "riciclato" se proviene da un rifiuto prodotto esternamente o internamente all'azienda e sottoposto ad un processo di recupero autorizzato (realizzato internamente o esternamente). Sono esclusi i rifiuti generati da un processo produttivo interno all'azienda e reimpiegati all'interno dello stesso processo produttivo che li ha generati;
2. un materiale è considerabile quale "recuperato" se è un rifiuto generato dal processo produttivo in oggetto e reimpiegato all'interno dello stesso processo produttivo, purché l'azienda risulti autorizzata al recupero di tale rifiuto;
3. un materiale è considerabile "sottoprodotto" se risponde alle condizioni previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., art 184 bis. Un sottoprodotto può essere impiegato nel processo produttivo di un prodotto. Se il sottoprodotto è generato dal processo produttivo del prodotto oggetto di certificazione, esso può essere impiegato all'interno dello stesso processo produttivo che lo ha generato.

Art. 4 – PRESCRIZIONI RIGUARDANTI L'IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Il fabbricante identifica i prodotti per il quale richiede la certificazione del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto redigendo un documento o un'asserzione ambientale autodichiarata conforme alla norma ISO 14021, che contiene almeno i seguenti elementi:

- nome del fabbricante;
- indirizzo dell'unità produttiva in cui vengono fabbricati i prodotti oggetto di certificazione;
- identificazione dei prodotti oggetto di certificazione;
- indicazione del contenuto di materiale riciclato (eventualmente suddiviso tra pre-consumer e post-consumer);
- indicazione del contenuto di materiale recuperato;
- indicazione del contenuto di sottoprodotto;
- data di emissione del documento.

Art. 5 – PRESCRIZIONI CIRCA LA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI RICICLATO/RECUPERATO/SOTTOPRODOTTO

Il fabbricante deve predisporre una procedura documentata che specifichi come l'azienda tiene sotto controllo tutti gli elementi che influenzano direttamente o indirettamente il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarato. Tale procedura deve essere codificata e datata.

La procedura deve includere almeno:

- identificazione del prodotto oggetto di certificazione ed eventuali criteri per l'accorpamento di prodotti simili;
- descrizione del processo produttivo con identificazione dei flussi di materiali in ingresso, dei processi di lavorazione e delle modalità di registrazione dei parametri di processo rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto;
- classificazione dei materiali in ingresso in base all'origine;
- identificazione del periodo temporale a cui fanno riferimento i dati raccolti al fine della certificazione;
- identificazione delle modalità per la raccolta dei dati relativi alla massa di ciascuno dei materiali in ingresso nel periodo di riferimento;
- modalità per la determinazione della percentuale di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto nelle materie prime;

- identificazione della strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi di ciascuno dei materiali in ingresso, della relativa incertezza di misura e delle modalità di taratura;
- identificazione delle modalità di conservazione dei dati e delle relative evidenze di supporto;
- gestione delle anomalie e dei reclami.

Il fabbricante deve predisporre un bilancio di massa dei materiali in ingresso al processo produttivo. Il valore del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto nel prodotto finito deve essere determinato a partire a questo bilancio di massa, considerando la sola massa secca del materiale riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto in ingresso, a tal fine determinandone la percentuale di umidità. Il valore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto nel prodotto finito dovrà inoltre tener conto di eventuali perdite durante il processo produttivo.

La formula da applicare è la seguente:

$$X\%=(A/P) \times 100$$

Dove A è il peso del materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto contenuto nel prodotto finito

Dove P è il peso del prodotto finale oggetto di certificazione

La predisposizione del calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto può avvenire con l'ausilio di un foglio di calcolo che deve essere opportunamente codificato.

Sono tre le casistiche in base alle quali un materiale può essere contabilizzato ai fini del calcolo del "contenuto di materiale riciclato" presente all'interno di un prodotto.

1. Prodotto riciclato: materiale proveniente da un'operazione di riciclaggio di un rifiuto debitamente autorizzata realizzata da altro soggetto rispetto all'azienda, acquisito da questa sul mercato quale materia prima per il processo di fabbricazione del proprio prodotto oggetto di certificazione. Il materiale sarà pre-consumer oppure post-consumer in funzione dell'origine del rifiuto.
2. Rifiuto generato esternamente all'azienda, classificato nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, per il quale l'azienda è autorizzata al recupero. Il rifiuto proviene da altri processi di fabbricazione rispetto a quello che genera il prodotto oggetto di certificazione (materiale pre-consumer), o trattarsi di un rifiuto consistente in un oggetto giunto al termine della sua vita utile (materiale post-consumer).
3. Rifiuto generato internamente all'azienda, classificato nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, per il quale l'azienda è autorizzata al recupero e generato da un processo produttivo diverso da quello del prodotto oggetto di certificazione. In tal senso sono quindi considerabili materiali pre-consumer i rifiuti prodotti dall'azienda in altri processi produttivi rispetto a quello che genera il prodotto oggetto di certificazione, generati all'interno della stessa unità produttiva o in altre unità produttive dell'azienda.

Art. 6 – PRESCRIZIONI CIRCA LE RISORSE UMANE

Il fabbricante deve definire e documentare compiti e responsabilità per tutte le fasi significative del processo di raccolta ed analisi dei dati, e per la gestione operativa dei processi; nominando un Responsabile della Certificazione che ha il compito di interfacciarsi con ICMQ per l'iter di Certificazione.

Art. 7 – PRESCRIZIONI CIRCA LE CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME

7.1 Generalità

Il fabbricante deve predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo produttivo oggetto della richiesta di convalida.

I materiali possono essere classificati come:

- rifiuto;
- sottoprodotto;
- materia prima contenente materiale riciclato;
- materia prima contenente materiale recuperato
- materia prima vergine.

La classificazione del materiale come “pre-consumer” o “post-consumer” deve essere effettuata dal produttore in funzione dell'origine del materiale riciclato. La documentazione relativa ai dati contenuti nel bilancio di massa deve essere resa disponibile al gruppo di audit di ICMQ.

7.2 Materie prime contenenti una percentuale variabile di materiale riciclato.

Il fabbricante deve ottenere un ragionevole grado di certezza in merito alla percentuale di riciclato nelle materie prime dichiarata dai proprio fornitori. Il livello di controllo varia in funzione del “peso” complessivo che il dato ha sul valore finale dichiarato dal fabbricante. Il fabbricante può accettare, senza alcuna verifica aggiuntiva, il valore della percentuale di riciclato dichiarato dal proprio fornitore nel caso in cui:

- il valore sia contenuto in una Dichiarazione Ambientale di Prodotto redatta in conformità alla norma ISO 14025 e convalidata da un verificatore accreditato;
- il valore sia certificato mediante una certificazione di prodotto accreditato;
- il valore sia riportato in una Asserzione Ambientale Auto-dichiarata convalidata da un verificatore indipendente.

In mancanza di una delle attestazioni di cui ai punti precedente, si applicano i seguenti criteri:

- Per le materie prime il cui contenuto di riciclato non supera complessivamente il 3% della massa complessiva di materiale riciclato introdotto nel ciclo produttivo, è preferibile che il fabbricante disponga una auto-dichiarazione da parte del proprio del fornitore.
- Negli altri casi l'auto-dichiarazione del fornitore è da ritenersi necessaria e sarebbe preferibile fosse anche accompagnata da ulteriori evidenze a garanzia dei valori dichiarati, quali ad esempio verifiche aggiuntive di tipo documentale, esiti di audit di seconda parte aventi lo scopo di accertare il valore dichiarato, documentazione del fornitore attestante l'attività di recupero rifiuti ed i quantitativi recuperati (MUD) o altre evidenze ritenute equipollenti alle precedenti.

7.3 Acqua

Nei processi produttivi in cui l'acqua si combina con altre materie prime (es. calcestruzzo), tutto il quantitativo d'acqua in ingresso deve essere conteggiato nel bilancio di massa. Le acque di recupero provenienti dal processo produttivo sono esplicitamente escluse dalla definizione di materiale pre-consumer e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato. Le eventuali acque piovane raccolte ed utilizzate nel processo produttivo non costituiscono “materiale sottratto dal flusso dei rifiuti” (vedi definizione di materiale pre-consumer) e pertanto non possono essere considerate come materiale riciclato.

7.4 Utilizzo di combustibili provenienti da materiale recuperato

Nel caso il processo produttivo preveda l'utilizzo come combustibili di materiali recuperati (es: CDR, oli esausti, farine animali, ecc.), il combustibile in ingresso non può essere considerato come facente parte del prodotto finito. Possono essere incluse nel bilancio di massa al fine del calcolo del contenuto di recuperato le ceneri che eventualmente restano inglobate nel prodotto finito. In questo caso il fabbricante deve fornire documentazione a supporto del dato relativo al quantitativo di combustibile residuo dopo la combustione.

Art. 8 – PRESCRIZIONI CIRCA LA CONFORMITA' LEGISLATIVA

Nel caso l'impianto non sia in possesso di una certificazione ISO 14001 rilasciata da Organismo accreditato, o di registrazione EMAS, ICMQ verifica il rispetto da parte dell'azienda degli adempimenti previsti dalla legislazione ambientale applicabile in materia di gestione dei rifiuti (autorizzazione al recupero), se impiegati per la realizzazione del prodotto oggetto di certificazione, così come della presenza della dichiarazione da parte del Rappresentante legale della società della qualifica di un materiale in qualità di "sottoprodotto" (se impiegato), nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 152/06.

Tali verifiche sono considerate assolute qualora l'azienda per l'impianto in oggetto è in possesso di certificazione ISO 14001 rilasciata da Organismo accreditato, o di registrazione EMAS; la dichiarazione da parte del Rappresentante legale della società della qualifica di un materiale in qualità di "sottoprodotto" è, invece, sempre richiesta.

In merito alle dichiarazioni del sottoprodotto, l'azienda è la sola responsabile della dichiarazione. ICMQ non entra nel merito della liceità della dichiarazione (presenza delle condizioni previste dal D. Lgs 152/06), a meno che si riscontrino esplicite evidenze contrarie.

Art. 9 – AUTOCONTROLLO DELLA PRODUZIONE

9.1 - Generalità

Il produttore deve definire, documentare, implementare e mantenere attivo un sistema di Controllo della Produzione al fine di assicurare che il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dei prodotti immessi sul mercato sia conforme ai valori dichiarati dal produttore stesso.

L'Azienda deve sottoporre la sua produzione ad un controllo della qualità interno, definito autocontrollo. Tutte le procedure e le registrazioni relative all'autocontrollo dovranno essere documentate.

9.2 Organizzazione

I compiti, le responsabilità e l'autorità del personale coinvolto nel controllo di produzione in fabbrica devono essere documentati, gestiti e implementati, incluse le procedure per le attività seguenti:

- a) *dimostrazione della conformità del prodotto nelle fasi appropriate;*
- b) *identificazione e registrazione di qualsiasi istanza di non conformità;*
- c) *gestione delle istanze di non conformità;*
- d) *definizione delle cause di non conformità e possibile azione correttiva*

9.3 - Ricevimento ed immagazzinamento delle materie prime

La fase di ricevimento, controllo ed immagazzinamento delle materie prime è molto importante ai fini dell'intero ciclo produttivo.

È richiesta la massima precisione sia nella definizione degli ordini di approvvigionamento, sia dei controlli di accettazione delle forniture.

Le materie prime devono essere stoccate in modo tale da evitare contaminazioni di ogni genere.

9.4 - Prove sul prodotto

Il produttore deve predisporre un piano di campionamento per verificare che il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarato sia effettivamente dimostrato sul prodotto finito.

9.5 - Dosaggio dei componenti

Deve essere documentata la composizione (ricetta) di ogni tipo di prodotto del quale è richiesta la certificazione. In particolare devono essere riportate le quantità, espresse in massa/peso, di ogni singolo componente.

9.6 - Apparecchiature ed impianti necessari

Il fabbricante deve predisporre un elenco delle apparecchiature di misurazione che hanno effetto sui dati contenuti nella Certificazione; per ciascun strumento deve essere definito l'intervallo di taratura e l'incertezza massima ammissibile.

9.7 Gestione dei Documenti e delle RegISTRAZIONI

Tutti i documenti e le registrazioni (es. documenti di trasporto, documentazione relativa alla gestione rifiuti, report di prove, certificati di taratura ecc.) devono essere reperibili per un tempo definito dal Fabbricante. Fatte salve tempistiche maggiori definite da disposizioni di legge, è opportuno che la documentazione sia conservata per almeno tre anni.

Il fabbricante deve definire le modalità di gestione dei documenti rilevanti ai fini della Certificazione, al fine di:

- assicurare che le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili nei punti di utilizzazione;
- assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identificabili;
- assicurare che i documenti di origine esterna, ritenuti necessari ai fini della Certificazione, siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata;
- prevenire l'utilizzazione involontaria di documenti obsoleti, ed adottare una loro adeguata identificazione, qualora siano conservati per qualsiasi scopo.

Le modalità di gestione dei documenti e delle registrazioni possono fare riferimento all'eventuale Sistema di Gestione per l'Ambiente o per la Qualità adottato dal Fabbricante.

9.8 Gestione delle anomalie e dei reclami

Il fabbricante deve tenere traccia di eventuali anomalie nel processo produttivo o nella strumentazione di misura che possano influenzare l'attendibilità dei dati raccolti al fine della Certificazione.

Il fabbricante deve valutare l'influenza delle anomalie registrate sull'attendibilità del dato complessivo riportato nella Certificazione.

Il fabbricante deve registrare i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto di certificazione. Il fabbricante deve analizzare le cause dei reclami ritenuti fondati al fine di valutare la necessità di azioni correttive.

Art. 10 - AUTOCONTROLLO DEL PRODOTTO

10.1 - Generalità

Il controllo del prodotto e del processo produttivo da parte del fabbricante deve avvenire mediante l'attuazione della procedura dell'autocontrollo.

L'autocontrollo consiste nella sorveglianza continua del processo di produzione e dei prodotti stessi.

L'autocontrollo del prodotto è attuato dal fabbricante sistematicamente e periodicamente, ed è realizzato sui prodotti oggetto di Certificazione secondo un campionamento significativo, stabilito dal fabbricante a priori. Il controllo svolto deve consentire di determinare il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dei singoli prodotti finiti campionati, risalendo alle materie prime che lo compongono.

Le modalità di valutazione degli esiti dell'autocontrollo sul prodotto sono le medesime stabilite per il controllo sul prodotto svolto dal ICMQ nella visita di valutazione e sorveglianza indicate al successivo par. 13.2.

La procedura dell'autocontrollo è obbligatoria. Le Aziende in fase di certificazione sono tenute fin dalla presentazione della domanda ad attivare, o ad aver già attivato, la procedura dell'autocontrollo.

Gli esiti delle determinazioni devono essere riportati su apposite schede che costituiscono il *Registro interno dell'autocontrollo* che deve essere conservato per un periodo minimo di due anni dalla data dell'ultima scheda inserita. Il Registro deve essere tenuto costantemente aggiornato e messo a disposizione di ICMQ che può richiedere l'invio di un estratto di tale Registro in ogni momento.

10.2 - Provvedimenti in caso di Non Conformità nell'autocontrollo

I prodotti che costituiscono le produzioni dalle quali sono stati prelevati i campioni che hanno dato esito negativo alle prove di autocontrollo, non possono essere marcati e commercializzati come prodotti conformi al presente schema di certificazione disciplinato dal presente Regolamento Particolare.

Il produttore deve prendere provvedimenti necessari al fine di rettificare il difetto, ove possibile. Tali prodotti devono essere stoccati separatamente od essere opportunamente identificati/marcati.

Art. 11 – PRESCRIZIONI CIRCA IL CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

11.1 – Controlli delle attrezzature

Gli strumenti e le attrezzature devono essere controllati periodicamente per assicurarne un adeguato stato metrologico.

Il Fabbricante deve stabilire le modalità e le frequenze dei controlli, fatto salvo l'adempimento ai relativi obblighi legislativi per specifiche attrezzature. A tal fine si porta a titolo esemplificativo quanto indicato in Tabella 11.1.

I risultati e le evidenze delle operazioni di controllo dovranno essere registrate, conservate e messe a disposizione degli ispettori.

TABELLA 11.1 - ISPEZIONE DELL'ATTREZZATURA

OGGETTO		SCOPO	METODO	FREQUENZA
Apparecchiature di misurazione e di prova				
Tutte le apparecchiature di misurazione e prova		Funzionamento corretto e accuratezza	Ove necessario la taratura su una apparecchiatura che sia stata tarata in modo tracciabile rispetto alle norme nazionali e sia utilizzata esclusivamente a tale fine eccetto quanto indicato nel metodo di prova	Al momento dell'installazione o re-installazione, dopo le riparazioni principali o una volta all'anno
Attrezzatura di produzione e stoccaggio				
1	Stoccaggio dei materiali	Assenza di contaminazione	Ispezione visiva o altro metodo appropriato	- All'installazione - Settimanalmente
2	Apparecchiatura di pesatura o di dosatura volumetrica	Funzionamento corretto	Ispezione visiva	Giornalmente
3		Accuratezza dichiarata dal fabbricante	Taratura su una apparecchiatura che sia stata tarata in modo tracciabile rispetto alle norme nazionali e sia utilizzata esclusivamente a tale scopo	- All'installazione o reinstallazione - Pesatura: una volta all'anno - Volumetrica: due volte all'anno - In caso di dubbio

4	Miscelatori	Usura e funzionamento corretto	Ispezione visiva	Settimanalmente
5	Stampi	Pulizia e condizioni	Ispezione visiva	Giornalmente

11.2 - Controllo delle materie prime

Le specifiche di tutti i materiali in entrata devono essere documentate.

11.3 - Controllo del processo di produzione

Il processo di produzione deve essere sottoposto a controlli, secondo quanto stabilito al par. 9 e alla tabella 11.3.

TABELLA 11.3 - ISPEZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE

	OGGETTO	SCOPO	METODO	FREQUENZA
1	Composizione della miscela	Conformità alla composizione prevista (peso o dosatura volumetrica)	-Visivo su apparecchiatura di pesatura -Controllo rispetto ai documenti del processo di produzione	Giornalmente
2	Produzione	Conformità alle procedure di fabbrica documentate	Controllo delle azioni rispetto alle procedure di fabbrica	Giornalmente

11.4 - Controlli sul prodotto finito

I prodotti finiti devono essere sottoposti a controlli del contenuto di riciclato secondo quanto prescritto nel par. 10.

Art. 12 - REQUISITI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI

12.1 - Generalità

Ogni prodotto deve essere chiaramente ed univocamente individuabile mediante un opportuno codice abbinato ad un nome commerciale. Tale codice fornito dall'Azienda deve essere costituito da un insieme di caratteri alfa-numeric.

Allo stesso modo ogni singola fornitura - o lotto di prodotti - consegnata al committente deve consentire di accertarne la provenienza e la data di produzione. A questo scopo il produttore deve provvedere a marcare i prodotti ovvero gli imballi. Anche i documenti interni relativi alla vendita e alla consegna dei prodotti a marchio devono far riferimento ai dati riportati sul prodotto o sull'imballo.

Tali dati, se già utilizzati dall'Azienda, devono essere comunicati a ICMQ contestualmente alla presentazione della domanda al fine di verificarne la completezza. Se del caso, ICMQ concorderà direttamente con l'Azienda le modifiche da apportare.

12.2 – Apposizione del Marchio ICMQ di Prodotto

Il Marchio ICMQ di Prodotto, concesso in uso al produttore, deve essere apposto in maniera chiara ed inequivocabile. Il Marchio ICMQ di Prodotto deve essere distinto e separato dalla eventuale marcatura CE e deve essere sempre accompagnato dalla Certificazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto. Il produttore deve prestare attenzione a non ingenerare possibili fraintendimenti agli utilizzatori.

Il Marchio ICMQ di Prodotto è rappresentato nel seguito.



Art. 13 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VISITA DI VALUTAZIONE

13.1 - Visita iniziale

Per dimostrare la conformità del prodotto oggetto di certificazione ai valori dichiarati dal produttore, deve essere verificata la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, all'inizio della produzione di un nuovo tipo di prodotto o di una famiglia di prodotti o all'avvio di una nuova Unità o linea produttiva.

Ogni volta che si verifichi una variazione delle materie prime, delle proporzioni utilizzate o dell'attrezzatura e dei processi che potrebbero modificare significativamente il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto, il calcolo deve essere riverificato.

La verifica deve essere condotta per ogni singola Unità Produttiva ed ha lo scopo di accertare che l'Azienda soddisfi tutti i requisiti previsti dallo Schema di Certificazione, nonché di verificare la rispondenza dei prodotti, oggetto di domanda di certificazione, ai requisiti specificati all'atto della domanda.

Nel corso della visita l'ispettore verificherà:

- la completa ed esatta definizione dei prodotti oggetto di certificazione;
- il sistema del controllo del processo di produzione predisposto dall'Azienda;
- l'attuazione, il mantenimento, e la registrazione di tutte le azioni previste dall'autocontrollo;
- la correttezza della metodologia di calcolo del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto.
- la correttezza dei valori di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati dal produttore rispetto alla ricetta del prodotto;
- la corrispondenza tra i valori di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati dal produttore, riscontrabili dalla ricetta e sul prodotto finito;

La visita iniziale di valutazione può essere effettuata solo dopo che l'Azienda abbia sottoposto alla procedura di autocontrollo tutta la propria produzione.

L'Azienda dovrà fornire evidenza oggettiva dei quantitativi prodotti, di aver redatto le schede di controllo e degli esiti di tutte le prove esperite.

13.2 - Criteri di valutazione

L'Azienda richiedente per ottenere il rilascio della Certificazione deve:

- a) superare con esito positivo la visita iniziale di valutazione;
- b) adottare una metodologia di calcolo corretta;
- c) ottenere che le verifiche condotte per la verifica del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto confermino quanto dichiarato dal produttore stesso;
- d) rispettare integralmente le prescrizioni del presente Regolamento Particolare.

Qualora, nel corso della visita di valutazione iniziale, l'Ispettore appurasse che non sono compiutamente rispettate tutte le prescrizioni relative allo schema di Certificazione o riscontrasse carenze (Non Conformità) nei requisiti richiesti¹, al fabbricante viene richiesto di sottoporre a ICMQ, entro dieci giorni dalla conclusione della verifica, le proposte di trattamento di Non Conformità e le Azioni Correttive alle Non Conformità evidenziate, sottolineando che la certificazione di prodotto non potrà essere rilasciata fino al momento in cui tutte le Non Conformità siano state trattate (minori) e risolte (maggiori).

¹ Per la la classificazione delle eventuali Non Conformità, si vedano le Condizioni Generali di Contratto CP DOC 229
CP DOC 262 – 29/01/2018

Criteria relativi alla verifica della coerenza tra i valori dichiarati e i valori calcolati dal produttore del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto

Tale verifiche sono condotte sui prodotti oggetto della Certificazione secondo il campionamento indicato a par. 14.4.

L'ispettore verifica il contenuto di materiale riciclato/recuperato/sottoprodotto contenuto nel prodotto oggetto di dichiarazione del fabbricante a partire dalla ricetta del prodotto, ottenendo il valore A.

Nel caso in cui la dichiarazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto sia del tipo "Prodotto = B%", qualsiasi scostamento significativo rispetto al valore dichiarato rappresenta una non conformità maggiore.

Nel caso in cui la dichiarazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto sia del tipo " il contenuto è almeno di B%" ($\geq B\%$), si possono presentare i seguenti casi:

- Se il valore calcolato dal produttore (C) è minore al valore dichiarato dal produttore (B), tale incongruenza rappresenta una non conformità di tipo maggiore;
- Se il valore verificato dall'ispettore (A) è minore del valore dichiarato dal produttore (B), tale scostamento rappresenta una non conformità di tipo maggiore;
- Se il valore verificato dall'ispettore (A) è maggiore del valore dichiarato dal produttore (B), ma A differisce per più del $\pm 0.5\%$ dal valore conteggiato dal produttore (C), tale scostamento rappresenta una non conformità di tipo minore;
- Se il valore verificato dall'ispettore (A) è maggiore del valore dichiarato dal produttore (B), ma A differisce per meno del $\pm 0.5\%$ dal valore conteggiato dal produttore (C), tale scostamento è considerato accettabile;

Esempio 1:

Il fabbricante dichiara, per un determinato prodotto, una percentuale del contenuto di riciclato $\geq 5\%$. Il valore da calcolo del produttore risulta 6,3%. L'ispettore ICMQ determina, utilizzando la procedura di calcolo, un valore del contenuto di riciclato del 5,9%. Lo scostamento è ritenuto accettabile.

Esempio 2:

Il fabbricante dichiara, per un determinato prodotto, una percentuale del contenuto di riciclato $\geq 5\%$. Il valore da calcolo del produttore risulta 6,3%. L'ispettore ICMQ determina, utilizzando la procedura di calcolo, un valore del contenuto di riciclato del 5,4%. Verrà emessa una Non Conformità di tipo minore.

Esempio 3:

Il fabbricante dichiara, per un determinato prodotto, una percentuale del contenuto di riciclato $\geq 5\%$. Il valore da calcolo del produttore risulta 6,3%. L'ispettore ICMQ determina, utilizzando la procedura di calcolo, un valore del contenuto di riciclato del 4,9%. Verrà emessa una Non Conformità di tipo maggiore.

Criteria relativi alla verifica della coerenza tra valori del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati dal produttore e i valori ottenuti sul prodotto finito

Tale verifiche sono condotte sui prodotti oggetto della Certificazione secondo il campionamento indicato a par. 14.4

L'ispettore verifica il contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto del prodotto finito oggetto di dichiarazione del fabbricante, determinato a partire dalla provenienza delle materie prime, ottenendo il valore A.

Nel caso in cui la dichiarazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto sia del tipo "Prodotto = B%", si possono presentare questi casi:

- a. se il valore verificato dall'ispettore (A) ha uno scostamento per meno del $\pm 0.5\%$ dal valore conteggiato dal produttore (C), tale scostamento non rappresenta una non conformità;
- b. se il valore verificato dall'ispettore (A) in un campione ha uno scostamento per più del $\pm 0.5\%$ dal valore conteggiato dal produttore (C), si procede ad un ulteriore doppio campionamento. Se entrambi i risultati del campionamento ricadono caso a) non verrà emessa nessuna non

conformità. Se invece almeno uno dei due campioni ricade ancora nel caso b) verrà emessa una Non Conformità di tipo maggiore.

Nel caso in cui la dichiarazione del contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto sia del tipo “ il contenuto è almeno di B%” ($\geq B\%$), si possono presentare i seguenti casi:

- Se il valore verificato dall'ispettore (A) è minore del valore dichiarato dal produttore (B), tale scostamento rappresenta una non conformità di tipo maggiore;
- Se il valore verificato dall'ispettore (A) è maggiore del valore dichiarato dal produttore (B), ma A differisce per meno del $\pm 0.5\%$ dal valore conteggiato dal produttore (C), tale scostamento è considerata accettabile;
- Se il valore verificato dall'ispettore (A) è maggiore del valore dichiarato dal produttore (B), ma A differisce per più del $\pm 0.5\%$ dal valore conteggiato dal produttore (C), tale scostamento richiede un ulteriore doppio campionamento. Se entrambi i risultati del campionamento ricadono caso b) non verrà emessa nessuna non conformità. Se invece almeno uno dei due campioni ricade ancora nel caso c) verrà emessa una Non Conformità di tipo minore. Nel caso in cui almeno uno dei due campioni ricade nel caso a) verrà emessa una non conformità maggiore.

Esempio 4:

Il fabbricante dichiara, per un determinato prodotto, una percentuale del contenuto di riciclato $\geq 5\%$. Il valore da calcolo del produttore risulta 6.3%. L'ispettore ICMQ verifica per il medesimo prodotto finito una percentuale del contenuto di riciclato del 6,8%. Lo scostamento è ritenuto accettabile.

Esempio 5:

Il fabbricante dichiara, per un determinato prodotto, una percentuale del contenuto di riciclato $\geq 5\%$. Il valore da calcolo del produttore risulta 6.3%. L'ispettore ICMQ verifica per il medesimo prodotto finito una percentuale del contenuto di riciclato del 4,1%, Verrà emessa una Non Conformità di tipo maggiore.

Esempio 6:

Il fabbricante dichiara, per un determinato prodotto, una percentuale del contenuto di riciclato $\geq 5\%$. Il valore da calcolo del produttore risulta 6.3%. L'ispettore ICMQ verifica per il medesimo prodotto finito una percentuale del contenuto di riciclato del 7,1%. Sarà eseguito un ulteriore doppio campionamento. Se entrambi i risultati del campionamento ricadono nell'esempio 4), non verrà emessa nessuna non conformità. Se invece almeno uno dei due campioni ricade nell'esempio 6) verrà emessa una Non Conformità di tipo minore. Nel caso in cui almeno uno dei due campioni ricade nell'esempio 5) verrà emessa una non conformità maggiore.

L'esito finale delle verifiche di valutazione iniziale viene in tal caso definito sulla base dei risultati della valutazione iniziale e delle prove supplementari. Qualora anche uno solo dei campioni sottoposti alle prove supplementari risultasse non conforme alle caratteristiche minime di accettazione o alla soglia, non sarà rilasciata la Certificazione all'Azienda richiedente.

L'Azienda potrà ripresentare una nuova domanda nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Contratto.

Art. 14 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE VISITE DI SORVEGLIANZA

14.1 - Visite ispettive

La sorveglianza periodica, almeno annuale, è articolata in visite ispettive nelle quali l'Ispettore:

- controlla ed aggiorna l'elenco dei prodotti oggetto di certificazione;
- verifica che la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato non sia variata;
- controlla il sistema di autocontrollo predisposto dall'Azienda;
- verifica l'attuazione, il mantenimento e la registrazione di tutte le azioni previste dall'autocontrollo;
- verifica la correttezza dei valori di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati dal produttore rispetto alla ricetta del prodotto;
- verifica la corrispondenza tra i valori di contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto dichiarati dal produttore, riscontrabili dalla ricetta e sul prodotto finito;

I criteri di verifica adottati dall'ispettore sono medesimi previsti al par. 13.2

Qualora, nel corso della visita ispettiva, l'ispettore appurasse che non sono compiutamente rispettate tutte le prescrizioni relative allo Schema di Certificazione o riscontrasse carenze nei requisiti richiesti, ICMQ comunicherà all'Azienda di eliminare tutte le carenze riscontrate e le cause che le hanno generate. ICMQ si riserva di effettuare visite di sorveglianza supplementari come previsto dalle Condizioni Generali di Contratto.

14.2 - Verifiche supplementari

Si applica quanto previsto al par. 13.

14.3 - Prove di sorveglianza

I prodotti oggetto di certificazione devono essere sottoposti alle verifiche di sorveglianza. Ad ogni verifica l'ispettore verificherà i campioni tenendo conto dei prodotti prelevati nella visita precedente e della disponibilità degli stessi, salvaguardando il criterio della rotazione.

14.4 - Criteri di campionamento

Il campione è costituito da un numero variabile di prodotti, determinato come segue:

Tipo di audit	Verifiche	Campionamento
Verifica di valutazione o estensione o verifica di sorveglianza in presenza di modifiche alla metodologia di calcolo	Sui valori calcolati dal produttore	100% dei prodotti dichiarati
	Sui valori ottenuti sul prodotto finito	Almeno il 20% dei prodotti dichiarati
Verifica di sorveglianza in assenza di modifiche alla metodologia di calcolo	Sui valori calcolati dal produttore per prodotti nuovi o con valore del contenuto modificato di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto	100% dei prodotti dichiarati
	Sui valori ottenuti sul prodotto finito	Almeno il 20% dei prodotti certificati

Per tutti i prodotti campionati dovrà essere fornita dall'Azienda copia della scheda di autocontrollo eseguito.

Art. 15 - TRANSITORIO

Il presente Regolamento sarà modificato e/o aggiornato tenendo conto delle indicazioni risultanti dalla pratica applicazione dello Schema di Certificazione e per eventuali modifiche intervenute a norme o leggi di riferimento.

Il presente Regolamento si applicherà integralmente a partire dal 30/01/2018.